



CITTA' DI TORINO



CENTRALE TERMOELETTRICA DI MONCALIERI

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

D.LGS 18/02/2005 N. 59

TITOLO ELABORATO

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

ELABORATO n° A.20	SCALA -	DATA OTTOBRE 2008	REDATTO	-
			CONTROLLATO	P.A. Donna Bianco
			APPROVATO	C. Tripodi
NOME FILE	A20.doc			
REVISIONE N°	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE E RIFERIMENTI DOCUMENTI SOSTITUTIVI		
	28/10/2008	Emissione		

PROPONENTE



CONSULENTE



ECOPLAN
 SOCIETA' DI INGEGNERIA
 & ARCHITETTURA AMBIENTALE
 10154 TORINO - Via S. Botticelli, 57
 Arch. P.A. Donna Bianco
 Ordine degli architetti di Torino n. 2801
 Ing. Mauro MONTRUCCHIO
 Ordine Ingegneri di Asti n° 371

DGR N. 118/29316

REGIONE PIEMONTE

29/10/1993

AUTORIZZAZIONE PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA PROVENIENTI DA IMPIANTI
NUOVI (AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DELLE CALDAIE DI
INTEGRAZIONE E RISERVA C1, C2 E C3)



GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

Verbale n. 226

Adunanza 29 ottobre 1993

L'anno millenovecentonovantatré il giorno 29 del mese di ottobre alle ore 10,40 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale, con l'intervento di Gian Paolo BRIZIO Presidente, Giuseppe FULCHERI Vice Presidente e degli Assessori Emilia BERGOGLIO, Daniele CANTORE, Ugo CAVALLERA, Giuseppe CERCHIO, Francesco FIUMARA, Pier Luigi GALLARINI, Marcello GARINO, Enrico NERVIANI, Luciano PANELLA, Bianca VETRINO, con l'assistenza di Laura BERTINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti gli Assessori: BERGOGLIO, FIUMARA.

(Omissis)

D.G.R. n. 118 - 29316

OGGETTO:

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 artt. 6, 15, 7 e 8 - Autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti nuovi, da modificare o da trasferire. Schede dal n. 155/1 al n. 155/6.

A relazione del Presidente Brizio:

Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 recante norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti, e di inquinamento prodotto da impianti industriali, che all'art. 7 attribuisce alla Regione la competenza del rilascio dell'autorizzazione preventiva per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti o altri impianti fissi che servano per usi industriali o di pubblica utilità e possano provocare inquinamento atmosferico;

atteso che per l'art. 4 spetta alla Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

visti gli artt. 6 e 15 del D.P.R. n. 203/1988 con i quali sono sottoposte a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto, la modifica sostanziale di un impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti, il trasferimento di impianto in altra località;



considerato che, ai sensi dell'art. 7, l'autorizzazione stabilisce, in ogni caso, la quantità e la qualità delle emissioni misurate secondo le metodologie prescritte, nonché il termine per la messa a regime degli impianti;

viste le domande di autorizzazione presentate ai sensi degli artt. 6 e 15 del D.P.R. n. 203/1988 dagli Enti o Imprese di cui all'Allegato A;

esaminato il progetto presentato a corredo delle predette domande di autorizzazione;

considerati i pareri favorevoli espressi dai Sindaci interessati ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.P.R. n. 203/1988;

visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;

visto il D.P.R. 25 luglio 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991;

visto il Decreto-Legge 2 ottobre 1993, n. 395;

la Giunta Regionale, unanime,

d e l i b e r a

- di autorizzare, ai sensi degli artt. 6, 15 e 7 del D.P.R. n. 203/1988, fatto salvo ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto dalla normativa vigente, le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività degli Enti o Imprese di cui all'allegato A;
- di vincolare l'autorizzazione al rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni aggiuntive indicate nell'allegato B (schede dal n. 155/1 al n. 155/6);
- di stabilire quale termine per la messa a regime degli impianti quello riportato nell'allegato B (schede dal n. 155/1 al n. 155/6);
- di indicare, per i controlli da effettuarsi a cura dell'Ente o Impresa, la periodicità e le modalità riportate nell'allegato B (schede dal n. 155/1 al n. 155/6);
- di riservarsi di modificare la presente autorizzazione secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 203/1988;
- di fare salvi specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 2 del Decreto-Legge 2 ottobre 1993, n. 395, la Provincia competente per territorio provvederà agli accertamenti per il controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzatorie avvalendosi dei presidi multizonali di prevenzione e dei competenti uffici delle Unità sanitarie locali.

Gli Enti o Imprese di cui all'Allegato A dovranno presentare apposita domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n.



203/1988 e ottenere la preventiva autorizzazione qualora intendano effettuare:

- a) la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;
- b) il trasferimento dell'impianto in altra località.

Gli Enti o Imprese di cui all'allegato A dovranno richiedere volturazione della presente autorizzazione in caso di variazione di ragione sociale.

Gli Enti o Imprese di cui all'allegato A dovranno comunicare alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.S.L. competente per territorio la cessazione dell'attività degli impianti autorizzati, e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi.

Gli Enti o Imprese di cui all'allegato A, autorizzati con la presente deliberazione a trasferire gli impianti da altra località dovranno inviare alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.S.L. competenti per territorio relativamente alla precedente sede di impianto:

- richiesta di chiusura della pratica ex D.P.R. n. 203/1988 nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga a tutti gli impianti installati nella precedente sede;
- nel caso in cui il trasferimento autorizzato attenga solo a parte degli impianti installati nella precedente sede, elaborati tecnici aggiornati relativi agli impianti rimasti nella stessa.

Gli allegati A e B (schede dal n. 155/1 al n. 155/6) sono da considerarsi parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.

(O m i s s i s)

Il Presidente
della Giunta Regionale
Gian Paolo Brizio

Il Segretario della Giunta f.f.
Laura BERTINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 29 ottobre 1993.


pa7



ALLEGATO "A"

Elenco degli Enti o Imprese autorizzate ai sensi degli articoli 6, 15, comma 1, lettere a) e b) e 7 del D.P.R. n.203/1988.

ENTE o IMPRESA	SEDE LEGALE	SEDE IMPIANTO	CODICE IMPIANTO	ART.	NUMERO SCHEDA
CEMENTI BUZZI SPA	CASALE M.TO (AL)	TRINO (VC)	02148000016	15 a	155/1 di 4 pagine
AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE DI TORINO	TORINO (TO)	MONCALIERI (TO)	01156000007	15 a	155/2 di 4 pagine
TUBIFLEX SPA	ORBASSANO (TO)	ORBASSANO (TO)	01171000046	15 a	155/3 di 4 pagine
RAF SNC DI STANGONE SALVATORE E C	PORTACOMARO (AT)	PORTACOMARO (AT)	05087000007	15a-b	155/4 di 4 pagine
SGT SNC	TORINO (TO)	TORINO (TO)	01272002381	6	155/5 di 4 pagine
FONDERIA ALLUMINIO DI SPINA E MOREO SNC	VOLVERA (TO)	VOLVERA (TO)	01315000014	15 a	155/6 di 4 pagine



Allegato alla deliberazione
n. 118-3926 del 29-10-88
Il Segretario della Giunta
(dr. Pier Donatiano Cian)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ALLEGATO "B" pag. 1 scheda n. 155/2

CODICE IMPIANTO: 01156000007

ENTE/IMPRESA: AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE DI TORINO

Partita IVA: 02550830018

Cod.Fiscale: 00519090013

Sede Legale nel Comune di: TORINO (Prov. TO)

Via BERTOLA n.ro 48

IMPIANTO: AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE CENTRALE DI MONCALIERI

ubicato nel Comune di: MONCALIERI (Prov. TO)

STRADA FREYLIA n.ro 1

per la produzione di: ENERGIA ELETTRICA E Teleriscaldamento.

Domanda ex art. 15, comma 1, lettera a) DPR 203/88 pervenuta il 03/05/93 Prot.n. 4986

Concernente: INSTALLAZIONE DI TRE GENERATORI DA 47 MW PER LA PRODUZIONE DI CALORE DI INTEGRAZIONE E RISERVA PER IL SISTEMA DI TELERISCALDAMENTO TORINO SUD.

Parere Sindaco del Comune di: MONCALIERI pervenuto il 15/09/93 Prot.n. 9605



Limiti di emissione: vedi allegato B1.

Prescrizioni aggiuntive: vedi allegato B2



Termine di messa a regime dell'impianto: 60 giorni dalla data di avviamento dell'impianto, comunicata come previsto dall'articolo 8, comma 1 del D.P.R. n.203/1988.

Modalita' e periodicitá degli autocontrolli: NESSUN RILEVAMENTO.

liberato
9-00
100 Gr
cc Clet



IMPIANTO: ATTENDA MUNICIPALITÀ MUNICIPALE - CENTRALE DI MONCALIERI				CODICE IMPIANTO: 0115600007		ALLEGATO "B1" Pag. 1		Scheda n° 155/2			
numero esistenza	provenienza	portata (m³/h a 0 °C e 0,101 MPa)	durata esistenza (h/giorno)	frequenza nelle 24 h	temperatura (°C)	tipo sostanze inquinante	limiti emissione		altezza punto di emissione dal suolo (m)	diametro o lati sezione (M O MAX)	tipo di impianto di abbattimento
							(mg/m³ a 0 °C e 0,101 MPa)	(kg/h)			
* C1-C1-C1	GENERATORE 41MW TERMICI PER INTEGRAZIONE/RISERVA SISTEMA TELERISCALDAMENTO TORINO SUD	53660	24	CONT.	115	POLVERI TOTALI NO _x (come NO _x) SO _x (come SO ₂)	5 200 TRASCURABILE	0,270 10,600	70	1,50	-----





* PARAMETRI RIFERITI A CIASCUN CANINO.

[Handwritten signature]

ALLEGATO "B2"	pag. 1	scheda n. 155/2
IMPIANTO : AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - CENTRALE DI MONCALIERI		
COD.IMP.: 0115600007		

- 1) Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
- 2) I valori limite di emissione fissati nell'allegato B1 rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.
- 3) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell'allegato B1.
- 4) In caso di mancata disponibilità di gas metano i generatori di calore potranno essere alimentati con olio combustibile con contenuto in zolfo non superiore all'1%.
- 5) Ad esclusione delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi del D.P.R. 25 Luglio 1991, per gli adempimenti di cui all'art.8, comma 2 del D.P.R. n.203/88, l'impresa deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nell'allegato B1.
- 6) L'impresa deve effettuare gli autocontrolli di cui all'articolo 8, comma 2 del D.P.R. n.203/1988, nonché quelli periodici prescritti nell'allegato B, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia ed al Servizio di Igiene Pubblica della U.S.S.L. competente per territorio, del periodo in cui intende effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Regione, alla Provincia, al Servizio di Igiene Pubblica della USSL ed al Sindaco.
- 7) Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
- 8) I condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.



ALLEGATO "B2"	pag. 2	scheda n. 155/2
IMPIANTO : AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - CENTRALE DI MONCALIERI		
COD.IMP.: 0115600007		

- 9) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura piu' alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potra', su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.
- 10) Copia conforme della presente deliberazione di autorizzazione deve essere sempre conservata in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo.

[Handwritten mark]


REGIONE PIEMONTE
 Sede notariale regionale originaria
 composta di n. 8 funzioni
 Torino, 17 NOV. 1993
 Il Funzionario incaricato

Certificasi da me PALERMO dottor Nicola, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, che la presente è copia conforme all'originale *documento* su 4 fogli esibitomi dall'interessato ed al medesimo restituito.

Torino, 12 dicembre 1993.



Nicola Palermo



ALLEGATO "B2"	pag. 1	scheda n. 155/2
IMPIANTO : AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - CENTRALE DI MONCALIERI		
COD.IMP.: 0115600007		

- 1) Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
- 2) I valori limite di emissione fissati nell'allegato B1 rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.
- 3) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell'allegato B1.
- 4) In caso di mancata disponibilità di gas metano i generatori di calore potranno essere alimentati con olio combustibile con contenuto in zolfo non superiore all'1%.
- 5) Ad esclusione delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi del D.P.R. 25 Luglio 1991, per gli adempimenti di cui all'art.8, comma 2 del D.P.R. n.203/88, l'impresa deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nell'allegato B1.
- 6) L'impresa deve effettuare gli autocontrolli di cui all'articolo 8, comma 2 del D.P.R. n.203/1988, nonché quelli periodici prescritti nell'allegato B, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia ed al Servizio di Igiene Pubblica della U.S.S.L. competente per territorio, del periodo in cui intende effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Regione, alla Provincia, al Servizio di Igiene Pubblica della USSL ed al Sindaco.
- 7) Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
- 8) I condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.



ALLEGATO "B2"	pag. 2	scheda n. 155/2
IMPIANTO : AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE - CENTRALE DI MONCALIERI		
COD.IMP.: 0115600007		

- 9) Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura piu' alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potra', su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.
- 10) Copia conforme della presente deliberazione di autorizzazione deve essere sempre conservata in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo.

[Handwritten mark]

REGIONE PIEMONTE
 Copia fotostatica conforme all'originale
 composta di n. 8 fasciate.
 Torino, 17 NOV. 1993
 Il Funzionario incaricato

[Handwritten signature]



[Handwritten mark]



DEC/RAS/2179/2004 (AUTORIZZAZIONE N. 15)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

28/12/2004

AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS AD EFFETTO SERRA AI SENSI DEL D.L.
273/04



Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio



Ministero delle Attività
Produttive

DEC/RAS/2179/2004

AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS A EFFETTO SERRA AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 2004, N. 273

VISTA la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (di seguito: la direttiva 2003/87/CE);

VISTO il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 268 del 15 novembre 2004, recante "Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità Europea";

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge del 12 novembre 2004 n. 273, che prevede che l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra presentata dai gestori degli impianti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge, sia rilasciata dal Direttore Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e dal Direttore Generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive;

VISTO l'articolo 6 della direttiva 2003/87/CE che fissa le condizioni e il contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra;

VISTA la decisione della Commissione europea C(2004) 130 del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto direttoriale 16 novembre 2004, n. DEC/RAS/1715/2004 che definisce il formato e le modalità di trasmissione della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, nonché le specificazioni di dettaglio sulle informazioni da includere nella stessa;

VISTE le domande di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, pervenute all'autorità nazionale competente per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE secondo le modalità indicate nel decreto direttoriale 16 novembre 2004, n. DEC/RAS/1715/2004;

CONSIDERATO che non sono state emanate le disposizioni per il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra, provenienti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;

CONSIDERATO che il Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni predisposto ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero delle attività produttive, inviato alla Commissione europea in data 15 luglio 2004, è all'esame della Commissione europea;

Il Direttore Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Direttore Generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive

DECRETANO

Art. 1

(rilascio della autorizzazione)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge del 12 novembre 2004 n. 273, a ciascuno dei gestori degli impianti elencati in allegato 1 al presente decreto è rilasciata l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra.
2. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata a ciascuno dei gestori degli impianti elencati in allegato 1 al presente decreto, è univocamente identificata dal rispettivo numero di autorizzazione.
3. Al termine dell'esame del piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni di anidride carbonica da parte della Commissione europea, il Direttore Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Direttore Generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive procederanno ad una ricognizione delle autorizzazioni concesse e alla loro eventuale conferma, adeguamento o revoca.

Art. 2

(aggiornamento delle autorizzazioni)

1. I gestori degli impianti elencati in allegato 1 devono richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, nel caso di modifiche della natura o del

funzionamento dell'impianto, ovvero di suoi ampliamenti, ovvero di modifiche dell'identità del gestore, ovvero di modifiche della metodologia di monitoraggio.

2. La domanda di aggiornamento dell'autorizzazione, redatta secondo le modalità indicate nell'allegato al decreto direttoriale 16 novembre 2004, n. DEC/RAS/1715/2004, è presentata dal gestore dell'impianto all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273 almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui la modifica ha effetto.

Art.3

(disposizioni di monitoraggio)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle attività produttive emanano le disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
2. Scaduti i 90 (novanta) giorni dall'emanazione delle disposizioni di attuazione di cui al comma precedente i gestori degli impianti elencati in allegato 1 al presente decreto devono effettuare il monitoraggio delle emissioni dei gas ad effetto serra secondo le disposizioni di cui al precedente comma;
3. A decorrere dall'1 gennaio 2005, nelle more della scadenza del termine previsto dal comma precedente, i gestori degli impianti effettuano il monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra attenendosi almeno al livello di approccio 1 della decisione della Commissione C(2004) 130 del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE, tenendo conto di quanto segue:
 - a) laddove i valori indicati in corrispondenza del livello di approccio 1 si discostino da quelli riportati nelle tabelle 4 e 6 della "Guida alla compilazione" del formato per la trasmissione delle informazioni di cui al decreto direttoriale DEC/RAS/1877/2004, devono essere utilizzati quest'ultimi. Le tabelle 4 e 6 della "Guida alla compilazione" sono riportate in allegato 2 al presente decreto di autorizzazione;
 - b) nei casi in cui le linee guida prevedano metodi alternativi per il calcolo delle emissioni, il gestore è tenuto ad effettuare il monitoraggio utilizzando i metodi di calcolo indicati in allegato 3.
 - c) in riferimento all'incertezza massima ammissibile e alle disposizioni di cui al punto 10 dell'allegato 1 della decisione della Commissione C(2004) 130 del 29 gennaio 2004, se l'applicazione della metodologia di monitoraggio di livello 1 non risulta tecnicamente realizzabile nei tempi previsti dal presente comma o comporta dei costi verosimilmente eccessivi, i gestori degli impianti devono mantenerne evidenza documentale ai fini della verifica annuale delle emissioni prevista dall'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE ed applicare la metodologia specifica per la determinazione dei dati relativi all'attività, dei fattori di emissione e dei fattori di ossidazione o di conversione più accurata possibile.

Art.4

(disposizioni sulla comunicazione delle emissioni di gas serra)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle attività produttive emanano disposizioni per le comunicazioni delle emissioni di gas ad effetto serra, provenienti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE.
2. A decorrere dal 2006 i gestori degli impianti elencati in allegato I al presente decreto, comunicano all'autorità nazionale competente per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE le emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno civile precedente secondo le disposizioni di cui al precedente comma;

Art. 5

(restituzione delle quote di emissione di gas serra)

1. A decorrere dal 2006, entro il 30 aprile di ogni anno, i gestori degli impianti elencati in allegato I al presente decreto, devono restituire quote di emissioni di gas serra pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante l'anno civile precedente.

Art. 6

(sospensione dell'autorizzazione)

1. Nel caso in cui l'Autorità nazionale competente accerti che i gestori degli impianti elencati in allegato I non effettuino il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, comma 1, e articolo 4, comma 1, l'Autorità stessa dispone la sospensione dell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione sospesa può essere ripristinata con successivo provvedimento dell'Autorità nazionale competente.

28 dicembre 2004

dott. Corrado Clini

F.to

Direttore Generale

Ministero dell'ambiente e tutela del territorio

prof. Sergio Garribba

F.to

Direttore Generale

Ministero delle attività produttive

N. Aut.	Gestore	C.F./P.I. Gestore	Denominazione Impianto	Via	Nim. Civ.	Indirizzo Impianto			Prov.	Attività e Fonti
						CAP	Comune	Località		
561	Api Raffineria Di Ancona S.P.A.	02077340426	Raffineria Api Di Falconara Marittima	Via Flaminia	685	60015	Falconara Marittima	Falconara Marittima	AN	15; 17; 21; 24
562	Api Raffineria Di Ancona S.P.A.	02077340426	Impianto Integrato Di Gassificazione E Ciclo Combinato (Isc)	Via Flaminia S.P.A.	685	60015	Falconara Marittima	Falconara Marittima	AN	1; 2; 3; 13
420	Aristea S.P.A.	00934130152	Aristea S.P.A.	Cinabue	20	42014	Castellano	Castellano	RE	60; 62
148	Arkema S.R.L.	10676490153	Stabilimento Rho	Via Fregiana	63	20017	Rho	Rho	MI	1; 10; 13
59	Alpa Industriale S.P.A.	02087770042	Alpa Industriale	Pignati	91	12042	Bra	Bra	CN	1
88	Arturo Ghizzoni	GHZRTR25D24	Ivo S.R.L.	Via SORELLE CARENA	4	15050	Molino De' Torti		AL	62; 66
189	Asm Brescia Spa	03125280176	Cec Lamarmor	Lamarmor	-	25100	Brescia		BS	1; 10
190	Asm Brescia Spa	03125280176	Termoutilizzatore	Malta	25R	25100	Brescia		BS	1; 10
191	Asm Brescia Spa	03125280176	Centrale Nord	Branze	-	25100	Brescia		BS	1; 10
245	Asm Brescia Spa	03125280176	Centrale Termoelettrica di Ponti sul Mincio	Via San Nicolo'	26	46040	Ponti Sul Mincio		MN	1; 3; 10
838	Astom Energy S.P.A.	03688260961	Impianto di cogenerazione e tele riscaldamento Città Di Lodi	Strada Per Lodivecchio	Sn	26900	Lodi		LO	1; 10
148	At O&M S.R.L.	04489590960	Centrale di cogenerazione Atel Centrale Termica Vercelli	Via E. Aia	48	13100	Vercelli	Vercelli	VC	1; 3
49	At O&M S.R.L.	04489590960	Centrale Termica Pololi	Via E. Aia	48	13100	Vercelli	Vercelli	VC	1
52	At O&M S.R.L.	04489590960	Centrale Di Cogenerazione	Viale Gherzi	40	28100	Novara	Novara	NO	1; 3
846	Attività Industriali Friuli Srl	01263060939	Impianto Fabbricazione Vetro	Via Gemona Zjpr	5	33078	San Vito Tagliamento	San Vito Tagliamento	PN	53; 54; 58
252	Augusto Mascher	MSCGST57B11	Stabilimento Di Arco	Linfano	16	38062	Arco	Linfano	TN	75
259	Augusto Mascher	MSCGST57B11	Stabilimento Di Varone	Nuova	2	38066	Riva Del Garda	Varone	TN	75
67	Aventis Bulk Spa	08517160159	Aventis Bulk Stabilimento Di Garesio	Via Lupetti	142	12075	Garesio		CN	1; 10; 13
748	Avir S.P.A.	11991790152	Avir S.P.A. Stabilimento Di Bari	Strada Provinciale Bari - Medugno	2	70100	Bari	Bari	BA	53; 54; 58
326	Avir S.P.A. - Aziende Vetrarie Industriali Ricciardi	11991790152	Avir S.P.A. Stabilimento Di San Polo Di Piave	Ormele	10	31020	San Polo Di Piave		TV	53; 54; 58
139	Avir S.P.A. Aziende Vetrarie Industriali Ricciardi	11991790152	Avir S.P.A. Azienda Vetrarie Industriali Ricciardi - Stabilimento Di Corsico	Alzina Trieste	45	20094	Corsico	Corsico	MI	53; 54; 58
842	Avir Spa - Aziende Vetrarie Industriali Ricciardi	11991790152	Avir Spa - Stabilimento Di Villotta	Via Vittorio Veneto	86	33083	Chions	Villotta	PN	53; 54; 58
893	Avir Spa - Aziende Vetrarie Industriali Ricciardi Con Sede Legale In Via Washington, 70 - 20146 Milano	11991790152	Avir Spa - Stabilimento Di Mezzacorona	Località Fenice	3	38016	Mezzacorona		TR	53; 58; 62
15	Azienda Energetica	07129470014	Centrale Termoelettrica Di Frevilla	Frevilla	1	10024	Montebellari		TO	1; 3

N. Aut	Gestore	C.F./P.I. Gestore	Denominazione Impianto	Via	Nim. Cfr.	Indirizzo Impianto		Località	Prov.	Attività e Fondi
						GAP	Comune			
30	Metropolitana Torino S.P.A. Azienda Energetica Metropolitana Torino S.P.A.	07129470014	Moncalieri Centrale Termoelettrica Mirafiori Nord	Salvemini	5	10100	Torino		TO	1; 10
31	Azienda Energetica Metropolitana Torino S.P.A.	07129470014	Centrale Di Integrazione E Riserva Del Bit Centrale Termoelettrica Le Vaillette	Unità D'Italia Delle Primule	235/13	10100	Torino		TO	1
29	Azienda Energetica Metropolitana Torino S.P.A.	07129470014			13	10100	Torino		TO	1
658	Aziende Vetrarie Industriali Ricciardi Avir S.P.A.	000059020037	Aziende Vetrarie Industriali Ricciardi Avir S.P.A. Stabilimento Di San Gemini	Via Tiberina	7	05029	San Gemini	San Gemini	TR	53; 54; 58
124	Aziende Vetrarie Industriali Ricciardi Avir Spa	11991790152	Avir Spa - Stabilimento Di Origgio	Via 1° Maggio	16	21040	Origgio	Zona Industriale	VA	53; 54
676	Aziende Vetrarie Italiane Ricciardi Avir S.P.A.	1199171132	Avir S.P.A. - Stabilimento Di Aprilia	Via Cogna	2	04011	Aprilia		LT	53; 54; 58
165	Bus Power S.R.L.	030440350161	Ge 4010	Coltura	23	24100	Bergamo	Bergamo	BG	2; 3
330	Behind Spa	02142210265	Stabilimento Di Castrette	Via Postioma	64/A-B	31020	Villorba	Castrette	TV	1
531	Bercio S.P.A.	01079120380	Bercio S.P.A.	Via 1° Maggio	237	44034	Copparo	Copparo	FE	1; 4
867	Biomasse Italia S.P.A.	02199330792	Centrale Di Crotone	S.S. 106 Zona Industriale	SnC	88900	Crotone	Passavecchio	KR	1
868	Biomasse Italia S.P.A.	02199330792	Centrale Di Strongoli	S.S. 106 Via Stazione	SnC	88816	Strongoli	Marina Di Strongoli	KR	1
364	Bipan S.P.A.	06961500303	Stabilimento Di Bicinicco	Via Santa Maria	32	33050	Bicinicco		UD	9
297	Bisazza S.P.A.	01150510939	Stabilimento Bisazza S.P.A. Di Alte Di Monacchio Maggiore	Viale Milano	56	36075	Monacchio Maggiore	Alte	VI	53; 54
238	Bizites Italia Spa	02658990367	Bizites Italia Spn	Albaroda	3	46023	Gonzaga	Bondeno	MN	62
459	Bizites Italia Spa	02658990367	Stabilimento N° 5 Bizites Italia Spa	San Lorenzo	26	41034	Finale Emilia	Finale Emilia	MO	62
129	Bormioli Rocco & Figlio S.P.A.	00767720345	Stabilimento N° 8 Bormioli Rocco & Figlio S.P.A. - Stabilimento Di Abbiategrasso (Milano)	Via F.M. Visconti	1	20081	Abbategrasso	Abbategrasso	MI	53; 54; 58
156	Bormioli Rocco & Figlio S.P.A.	00767720345	Bormioli Rocco & Figlio S.P.A. - Stabilimento Di Trezzano (Milano)	Via San Cristoforo	51	20090	Trezzano Naviglio	Trezzano Naviglio	MI	53; 54; 58
357	Bormioli Rocco & Figlio S.P.A.	00767720345	Bormioli Rocco & Figlio S.P.A. - Stabilimento Di Bergantino (Rovigo)	Via Mazzini	1	45032	Bergantino	Bergantino	RO	53; 54; 58
396	Bormioli Rocco & Figlio S.P.A.	00767720345	Bormioli Rocco & Figlio S.P.A. - Stabilimento Di Fidenza (Parma)	Viale Martiri Della Libertà	1	43036	Fidenza	Fidenza	PR	53; 54; 58
943	Bormioli Rocco & Figlio S.P.A.	00767720345	Bormioli Rocco & Figlio S.P.A. - Stabilimento Di Allaire (Savona)	Via Nazionale	1	17041	Allaire		SA	53; 54; 58
221	Branduzzo Laterizi Spa	01301940183	Branduzzo Laterizi Spa	Via FORNACI	DI	27040	Castelletto	Di	PV	60; 62